



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI VITERBO

## IL RENDICONTO FINANZIARIO

### Commissione Finanza

#### *Presidente*

Palombo Gianluca

#### *Membri*

Gabellini Andrea

Marigliani Mauro

Meschini Massimiliano

Perello Giovanni Maria

Sartucci Gabriele

Luglio 2015

**INDICE**

<b>1) Il rendiconto finanziario: introduzione e cenni storici .....</b>	<b>03</b>
<b>2) Le fonti del rendiconto finanziario .....</b>	<b>04</b>
2.1) <i>Le fonti normative .....</i>	<i>04</i>
2.2) <i>Le fonti non normative .....</i>	<i>06</i>
<b>3) Il nuovo principio contabile OIC 10 sul rendiconto finanziario .....</b>	<b>06</b>
3.1) <i>Introduzione e novità .....</i>	<i>06</i>
3.2) <i>Finalità del principio .....</i>	<i>07</i>
3.3) <i>Ambito di applicazione .....</i>	<i>07</i>
3.4) <i>Definizioni .....</i>	<i>08</i>
3.5) <i>Contenuto e struttura del rendiconto finanziario .....</i>	<i>08</i>
3.6) <i>Classificazione dei flussi finanziari .....</i>	<i>09</i>
3.6.1) <i>Area reddituale.....</i>	<i>09</i>
3.6.2) <i>Area investimenti .....</i>	<i>10</i>
3.6.3) <i>Area finanziamenti .....</i>	<i>11</i>
3.7) <i>Rendiconto finanziario consolidato .....</i>	<i>11</i>
3.8) <i>Casi particolari .....</i>	<i>11</i>
3.9) <i>Confronto con i principi contabili internazionali .....</i>	<i>12</i>
3.10) <i>Strumenti per la redazione del rendiconto finanziario .....</i>	<i>13</i>
<b>4) Finalità, destinatari e profili operativi del rendiconto finanziario .....</b>	<b>21</b>
4.1) <i>La finalità del rendiconto finanziario .....</i>	<i>21</i>
4.2) <i>I destinatari del rendiconto finanziario .....</i>	<i>21</i>
4.2.1) <i>Soggetti interni .....</i>	<i>22</i>
4.2.2) <i>Soggetti esterni .....</i>	<i>22</i>
4.3) <i>Rendiconto finanziario e continuità aziendale: uno strumento         per il collegio sindacale .....</i>	<i>23</i>

## **1) Il rendiconto finanziario: introduzione e cenni storici**

La recente pubblicazione della versione definitiva dei nuovi principi contabili nazionali ha introdotto uno specifico documento, l'OIC 10, relativo alla redazione del *rendiconto finanziario*. Le indicazioni ivi contenute sostituiscono quelle previste nel precedente OIC 12 nella versione rivista del 30 maggio 2005.

Il *rendiconto finanziario* è uno strumento idoneo per l'analisi finanziaria di un'impresa e si sostanzia nella comparazione delle voci degli stati patrimoniali di due anni contigui, riclassificate secondo il criterio finanziario e integrate con i dati del conto economico. Attraverso tale strumento si possono rilevare le variazioni intervenute nei flussi finanziari aziendali, con specifico riferimento a ciascuna area, reddituale, degli investimenti e finanziaria, dalla quale tali flussi sono generati.

Il *rendiconto* può essere definito come “il prospetto nel quale sono riassunti i movimenti finanziari in entrata ed i movimenti finanziari in uscita, in cui sono spiegate le ragioni secondo le quali determinate risorse finanziarie hanno subito una certa variazione in un dato periodo di tempo”.

Nel corso degli anni il *rendiconto finanziario* è cresciuto di importanza e la sua forma ed il suo contenuto sono stati gradualmente perfezionati. Nel prosieguo si riportano in sintesi i principali momenti di questa evoluzione.

Le sue prime forme si trovano già nel XIX secolo (nel 1862 in Inghilterra e nel 1863 negli Stati Uniti), ma il primo autore a diffondere la logica del *rendiconto finanziario* fu Cole nel 1908, con il suo prospetto denominato “*Where-gone, Where-got Statement*”.

Inizialmente, il *rendiconto finanziario* era caratterizzato da sinteticità ed immediatezza. In seguito alla crisi del 1929, invece, acquisendo maggiore importanza le problematiche di *natura finanziaria*, fu perfezionato dagli organismi internazionali iniziando ad essere maggiormente adottato nella prassi contabile aziendale.

Nel 1963 l'APB (Accounting Principle Board) consigliava la sostituzione del *rendiconto dei flussi* con il *rendiconto finanziario*.

Nel 1970 la SEC (Securities and Exchange Commission) imponeva la redazione del *rendiconto finanziario* per le società sottoposte a controllo.

Nel 1992 lo IASC (International Accounting Standard Committee) emanava lo *Statement of Changes in Financial Position* (“Prospetto delle variazioni della situazione finanziaria”).

Infine, nel 1997, il d.lgs. n. 173, di recepimento alla Direttiva CEE n. 674/91, conseguentemente ad una prassi consolidata, sanciva l’obbligo di redazione del *rendiconto finanziario* da parte delle imprese di assicurazione.

## 2) Le fonti del rendiconto finanziario

Le fonti utilizzate nel corso dell’attività di studio possono essere distinte in fonti *normative* e fonti *non normative*.

### 2.1) Le fonti normative

Tra le fonti normative possiamo distinguere le fonti normative *comunitarie* dalle fonti normative *nazionali*.

#### Le fonti normative comunitarie

1) La direttiva n. 2001/65 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/09/2001.

Tale norma modifica le direttive CEE n. 78/660, 83/349 e 86/365 per quanto riguarda le regole di valutazione per la redazione dei conti annuali e consolidati di taluni tipi di società, nonché delle banche e di altre istituzioni finanziarie. In particolare, attribuisce agli Stati membri il potere di introdurre *l’obbligo o la facoltà*, per tutte le società o per talune categorie di società, della valutazione delle voci di bilancio secondo il criterio del *fair value* (valore equo) <sup>1</sup>.

2) Il Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all’applicazione di principi contabili internazionali.

Tale regolamento ha come obiettivo l’adozione e l’utilizzazione dei *principi contabili internazionali*, al fine di armonizzare l’informazione finanziaria delle società che fanno ricorso ad un mercato regolamentato in uno degli Stati membri, e di garantire un elevato livello di tra-

---

<sup>1</sup> Il fair value è determinato con riferimento al valore di mercato degli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato affidabile o, nel caso di difficile determinabilità, con riferimento al valore di mercato derivato da strumenti analoghi, oppure, con riferimento al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati che assicurino una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

sparenza e comparabilità dei bilanci per un efficiente funzionamento del mercato dei capitali comunitario e interno.

3) Il Regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione del 29 settembre 2003.  
L'approvazione di questo regolamento ha comportato l'adozione dei *principi contabili internazionali*, conformemente al regolamento n. 1606/2002, identificandoli con gli IAS/IFRS dello IASB (International Accounting Standard Board).

4) La Direttiva 2003/51/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/06/2003.  
La direttiva in esame modifica le direttive CEE n. 78/660, 83/349, 86/365 e 91/674 – relative ai conti annuali e consolidati di taluni tipi di società, delle banche, degli altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione – attribuendo agli Stati membri il potere di introdurre *l'obbligo o la facoltà* per tutte le società, o per talune categorie di società: a) di presentare gli importi delle voci del conto economico e dello stato patrimoniale secondo la sostanza dell'operazione, ossia secondo il principio della *prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica*; b) di presentare lo stato patrimoniale secondo uno schema che classifichi gli elementi dell'attivo e gli elementi del passivo fra *voci correnti* e *voci non correnti*; c) di utilizzare ulteriori documenti di bilancio oltre allo stato patrimoniale, al conto economico e alla nota integrativa, quali il *rendiconto finanziario* e il *prospetto delle variazioni del patrimonio netto*; d) di presentare un *rendiconto delle prestazioni* in alternativa al conto economico; e) di accantonare ai fondi le sole spese future e non anche i rischi; f) di rivalutare le immobilizzazioni; g) di valutare col criterio del *valore equo* determinate categorie di attività diverse dagli strumenti finanziari; h) di imputare direttamente al conto economico il maggior valore derivante dall'applicazione del fair value ad alcune attività.

### Le fonti normative nazionali

1) Il decreto legislativo 30 dicembre 2003 n. 394.

In particolare, il decreto introduce: *l'art. 2427-bis*, che prescrive l'indicazione in nota integrativa del fair value, della natura e dell'entità di ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati e *il punto n. 6 bis del c. 2 dell'art. 2428*, secondo il quale dalla relazione sulla gestione devono in ogni caso risultare – in relazione all'uso di strumenti finanziari da parte della società e, se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio – gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del

rischio finanziario, comprese la politica di copertura per ciascuna delle principali categorie di operazioni previste e l'esposizione della società al rischio di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari;

2) *Il decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6.*

Questo decreto, contenente la riforma del diritto societario nazionale, introduce *al c. 1 dell'art. 2423-bis* il principio della *prevalenza della sostanza sulla forma* prevedendo che nella valutazione delle voci di bilancio occorre tenere conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;

3) *La normativa civilistica in materia di bilancio di esercizio.*

Nel suo insieme, la normativa civilistica sul bilancio di esercizio prevede che il bilancio rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione economica, patrimoniale e *finanziaria* dell'impresa.

### **2.2) *Le fonti non normative***

Per quanto riguarda le fonti non normative possono citarsi il *Framework dello IASC* (quadro sistematico per la presentazione del bilancio), i *principi contabili internazionali* e i *principi contabili nazionali* dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

## **3) Il nuovo principio contabile OIC 10 sul rendiconto finanziario**

### **3.1) *Introduzione e novità***

L'OIC ha predisposto un apposito principio contabile per la redazione del rendiconto finanziario da applicarsi ai bilanci chiusi a partire dal 31.12.2014.

Diversamente dal vecchio principio contabile OIC 12 "*Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi*", nella versione rivista del 2005, il nuovo principio contabile OIC 10 "*Rendiconto finanziario*" raccomanda la redazione del rendiconto finanziario per tutte le tipologie societarie, a prescindere dalla dimensione aziendali.

Le indicazioni del nuovo principio sostituiscono quelle previste dall'OIC 12. In particolare, nei temi di dettaglio, rispetto al previgente OIC 12, si è provveduto:

- 1) ad utilizzare come risorsa finanziaria per predisporre il rendiconto finanziario le disponibilità liquide, intese come depositi bancari e postali, assegni, valori e denaro in cassa;
- 2) ad eliminare la risorsa finanziaria *capitale circolante netto* perché poco utilizzata e non prevista dai principi contabili internazionali;
- 3) ad inserire nella gestione reddituale le imposte;
- 4) a riformulare le definizioni di gestione reddituale, attività di investimento e attività di finanziamento;
- 5) a vietare la compensazione tra flussi finanziari;
- 6) ad inserire alcune indicazioni in merito al rendiconto finanziario consolidato;
- 7) ad inserire alcune indicazioni circa l'aggiunta, il raggruppamento e la suddivisione dei flussi finanziari;
- 8) ad introdurre nella presentazione dei flussi di finanziamento la distinzione tra quelli derivanti da capitale di debito rispetto a quelli derivanti da capitale proprio.

### **3.2) Finalità del principio**

Il principio ha lo scopo di determinare i criteri per la predisposizione e presentazione del rendiconto finanziario.

Il **rendiconto finanziario** è un prospetto contabile che presenta le cause di variazione delle disponibilità liquide avvenute in un periodo. Il prospetto può essere redatto per una società o a livello consolidato per un gruppo.

Tale prospetto contabile, da inserire nella nota integrativa, permette di fornire informazioni in merito alla situazione finanziaria della società o del gruppo, nell'esercizio di riferimento e di quello precedente.

### **3.3) Ambito di applicazione**

Il principio contabile OIC 10 è destinato alle società che redigono il bilancio di esercizio in base alle disposizioni del codice civile.

Il Codice civile non prevede espressamente la predisposizione del rendiconto finanziario come schema di bilancio *obbligatorio*, tuttavia l'OIC 10 ne raccomanda la redazione.

### **3.4) Definizioni**

I *flussi finanziari* evidenziano un aumento o una diminuzione nell'ammontare delle disponibilità liquide.

Le *disponibilità liquide* sono costituite dai depositi bancari e postali, dagli assegni e dal denaro e valori in cassa, compresi anche quelli espressi in valuta estera.

La *gestione reddituale* comprende le operazioni connesse all'acquisizione, produzione e distribuzione dei beni alla fornitura dei servizi, nonché le operazioni diverse da quelle relative all'attività di investimento e finanziamento.

L'*attività di investimento* ingloba le operazioni di acquisto e vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate.

L'*attività di finanziamento* esprime le operazioni di reperimento e di restituzione delle disponibilità liquide sotto forma di capitale di debito o di capitale di rischio.

### **3.5) Contenuto e struttura del rendiconto finanziario**

Il rendiconto finanziario considera tutti i flussi finanziari in entrata ed uscita intercorsi nell'esercizio relativamente alle disponibilità liquide.

Per una maggiore analiticità della rappresentazione i flussi finanziari sono esposti distintamente rispetto all'area di appartenenza. Le categorie di provenienza sono:

- 1) l'area reddituale;
- 2) l'area investimenti;
- 3) l'area finanziamenti;

Tale sequenza è anche quella che si trova nel prospetto e rappresenta come sono strutturati i dati riportati nel rendiconto.

Il flusso finanziario relativo alla gestione reddituale può essere determinato con due metodi:

- a) *il metodo indiretto*, rettificando l'utile o la perdita d'esercizio;
- b) *il metodo diretto*, indicando i flussi attinenti alla gestione reddituale;

Gli schemi proposti per la rappresentazione del rendiconto finanziario evidenziano per ciascuna categoria sopra indicata una variazione netta delle disponibilità liquide avvenute nel corso dell'esercizio.

Gli schemi di riferimento, espressi in forma scalare, non possono essere modificati liberamente, le categorie con le lettere maiuscole e i subtotali preceduti dai numeri arabi non possono essere raggruppati.

Nel modello, ai fini della chiarezza si possono aggiungere ulteriori flussi finanziari rispetto a quelli previsti.

I flussi presentati nelle categorie contraddistinte dalle lettere maiuscole, poi, possono essere ulteriormente suddivisi per fornire una migliore descrizione delle attività svolte dalla società.

Analogamente, il raggruppamento dei flussi finanziari presentati nella categorie con la lettera maiuscola è possibile se esso favorisce la chiarezza del rendiconto.

Per ogni flusso finanziario del rendiconto è riportato il valore dell'esercizio e quello del precedente.

In caso di non comparabilità viene adattato il flusso dell'esercizio precedente. La non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di quest'ultima operazione sono riportate e motivate nel rendiconto finanziario.

I flussi finanziari sono riportati al lordo del loro ammontare, senza compensazioni, salvo in caso di diversa indicazione. Tale scelta è finalizzata a non alterare la significatività del rendiconto finanziario.

### ***3.6) Classificazione dei flussi finanziari***

#### ***3.6.1) Area reddituale***

I flussi finanziari inerenti la gestione reddituale, comprendono i flussi che derivano dall'acquisizione, produzione e distribuzione di beni e fornitura di servizi, oltre i flussi che non sono inerenti all'attività di finanziamento e di investimento.

A titolo esemplificativo vengono riportati alcuni esempi:

- incassi dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi;

- pagamenti per l'acquisto di materie prime, semilavorati e merci;
- pagamenti a dipendenti.

Il flusso finanziario derivante dalla gestione reddituale, viene determinato con il metodo indiretto, come sopra anticipato, rettificando l'utile netto (o la perdita), o l'utile prima delle imposte per tenere conto delle operazioni:

- relative ad elementi di natura non monetaria che non comportano quindi flussi finanziari, come ad esempio gli ammortamenti;
- relative a variazioni del capitale circolante netto;
- relative alle attività di investimento e finanziamento.

Tali rettifiche sono necessarie per trasformare i componenti reddituali in incassi e pagamenti della gestione reddituale.

### ***3.6.2) Area investimenti***

I flussi finanziari di tale area derivano dall'acquisto e dalla vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate.

Esempi di flussi relativi a tale area sono:

- gli acquisti o le cessioni di immobilizzazioni quali impianti e/o attrezzature;
- gli acquisti o vendite di marchi e brevetti;
- le acquisizioni o le cessioni di partecipazioni.

I flussi finanziari derivanti dall'acquisto o dalla vendita di immobilizzazioni sono distintamente indicati per le classi di immobilizzazioni e vengono indicati rettificati dei debiti o crediti verso fornitori o clienti.

Nel caso di vendita delle immobilizzazioni, la risultante minusvalenza o plusvalenza è un elemento di rettifica dell'utile dell'esercizio nella gestione reddituale, in quanto l'operazione ed il relativo flusso fanno parte dell'attività di investimento.

### ***3.6.3) Area finanziamenti***

I flussi di tale area comprendono quelli derivanti dall'ottenimento o dalla restituzione delle disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di debito.

A titolo esemplificativo alcuni tipi di flussi possono essere:

- gli incassi derivanti dall'emissione di azioni o di quote di capitale di rischio;
- il pagamento dividendi;
- gli incassi o pagamenti derivanti dall'emissione o dal rimborso di prestiti obbligazionari;
- gli incrementi o decrementi di debiti a breve, medio o lungo termine, aventi natura finanziaria.

Nel rendiconto devono essere distintamente indicate le principali categorie di incassi e pagamenti, distinguendo i flussi finanziari generati dal capitale di rischio e dal capitale di debito.

### **3.7) Rendiconto finanziario consolidato**

Il rendiconto finanziario può essere elaborato a livello di gruppo di imprese. In tal caso i flussi finanziari infragruppo devono essere elisi.

In caso di inizio o cessazione, in corso dell'esercizio, dell'appartenenza all'area di consolidamento da parte di una società controllata, i relativi flussi finanziari devono essere inclusi nei flussi del gruppo per il periodo in cui il conto economico del gruppo comprende il risultato economico della controllata.

Il flusso finanziario derivante dal corrispettivo pagato o incassato per l'acquisizione e la cessione di una società controllata è presentato distintamente nell'attività di investimento, al netto delle disponibilità liquide acquisite o dismesse come parte dell'operazione. Tale indicazione è corredata da una serie di ulteriori dati riportati sul rendiconto finanziario.

Non possono essere compensati i flussi relativi all'acquisizione di una società controllata con quelli relativi alla cessione di un'altra società controllata.

### **3.8) Casi particolari**

Casi particolari di rappresentazione sono l'indicazione degli interessi, dei dividendi e delle imposte sul reddito. Gli **interessi e i dividendi** pagati e incassati sono presentati distintamente tra i flussi finanziari della gestione reddituale, salvo particolari casi in cui si riferiscono a investimenti o a finanziamenti. I flussi finanziari relativi alle **imposte sul reddito** sono indicati distintamente e classificati nella gestione reddituale.

**3.9) Confronto con i principi contabili internazionali**

La seguente tabella evidenzia in modo sintetico le principali differenze esistenti tra il principio nazionale OIC 10 e il principio internazionale IAS 7.

	<b>OIC 10</b>	<b>IAS 7</b>
<b>Redazione</b>	<b>FACOLTATIVA:</b> in considerazione della rilevanza informativa, sia interna sia esterna all'azienda, ne è raccomandata la redazione.	<b>OBBLIGATORIA:</b> deve essere presentato come parte integrante del bilancio per ciascun esercizio per il quale il bilancio è presentato.
<b>Disponibilità Liquide</b>	Depositi bancari e postali, dagli assegni e dal denaro e valori in cassa. Comprendono anche depositi bancari e postali, assegni e denaro e valori in cassa espressi in valuta estera.	Cassa e depositi a vista. Mentre le “ <i>Disponibilità liquide equivalenti</i> ” rappresentano investimenti finanziari a breve termine e ad alta liquidità che sono prontamente convertibili in valori di cassa noti e che sono soggetti a un irrilevante rischio di variazione del loro valore.
<b>Interessi</b>	Gli interessi pagati e incassati sono presentati distintamente tra i flussi finanziari della <i>gestione reddituale</i> , salvo particolari casi in cui essi si riferiscono direttamente ad attività di investimento o ad attività di finanziamento.	Gli interessi pagati e ricevuti possono essere classificati come flussi finanziari operativi, <i>in alternativa</i> , possono essere classificati rispettivamente come flussi finanziari dall'attività di finanziamento e di investimento
<b>Dividendi</b>	I dividendi <i>ricevuti</i> sono presentati nella gestione reddituale. I dividendi <i>pagati</i> sono presentati nell'attività di finanziamento.	I dividendi <i>ricevuti</i> possono essere classificati come flussi finanziari operativi, o <i>in alternativa</i> , come flussi finanziari di attività di investimento. I dividendi <i>corrisposti</i> possono essere classificati come flussi finanziari dell'attività di finanziamento, <i>in alternativa</i> , come un componente dei flussi finanziari dell'attività operativa.

Tra le differenze descritte, la più rilevante riguarda la redazione del rendiconto finanziario, facoltativa per le imprese nazionali e obbligatoria per le imprese *IAS adopter*, le quali, indipendentemente dalla tipologia di attività esercitata, devono presentare il rendiconto finanziario (“*Cash flow Statement*”) tra i documenti obbligatori del bilancio.

Con specifico riferimento a questo aspetto, si evidenzia che è in discussione presso il Consiglio dei Ministri lo schema di decreto di attuazione della direttiva 2013/34/UE (“Diretti-

va Bilanci”)), che modifica la sezione IX del codice civile per la redazione del bilancio da parte delle società di capitali.

Sulla base di tale bozza, tra le principali novità rispetto al testo del codice civile attualmente in vigore è confermata la proposta di modifica all’art. 2423 comma 1, con la previsione dell’obbligo di redazione del Rendiconto finanziario, il cui contenuto è disciplinato con l’introduzione dell’art. 2425-ter. In tale articolo si chiarisce, inoltre, che i flussi oggetto di rappresentazione sono i flussi di disponibilità liquide e che gli stessi sono distinti a seconda che si riferiscano all’attività operativa, finanziaria o di investimento.

### ***3.10) Strumenti per la redazione del rendiconto finanziario***

#### **Definizione di “risorsa finanziaria”**

Lo stato patrimoniale può essere ricondotto ad una semplice uguaglianza che pone in relazione gli elementi dell’attivo e gli elementi del passivo.

$$L + Ld + Im = Db + Dml + Cp$$

dove,

L = liquidità immediate

Ld = liquidità differite (crediti e rimanenze finali)

Im = Immobilizzazioni

Db = debiti a breve

Dml = debiti a medio e lungo termine

Cp = capitale proprio

Una *risorsa finanziaria* è un qualsiasi elemento, o combinazione di elementi, che compone l’uguaglianza sopra esposta.

Le combinazioni possibili sono molteplici, infatti, spostando da un membro all’altro le varie componenti si possono creare diverse grandezze. Si riportano di seguito due esempi.

1. La risorsa finanziaria conosciuta come **capitale circolante netto (Ccn)**

$$L + Ld - Db = Dml + Cp - Im$$

Qualsiasi aumento di capitale proprio (Cp), di debiti a medio lungo termine (Dml), oppure qualsiasi diminuzione di immobilizzazioni (Im) influenzano in modo positivo il capitale circolante netto (Ccn).

2. La risorsa finanziaria (presa in considerazione dall'OIC 10) **liquidità (L)**

$$L = - Ld - Im + Db + Dml + Cp$$

Il *rendiconto di cassa o della liquidità* che ne deriva spiega l'origine dei flussi finanziari che hanno determinato la variazione delle *disponibilità liquide* (così come definite a pag. 22, punto 3 del nuovo principio) in un determinato esercizio o in un differente arco di tempo considerato.

Ad esempio, un aumento dei crediti (Ld) determinerà una diminuzione della liquidità, mentre una diminuzione delle rimanenze (Ld) ne provocherà un aumento.

### **Definizione di “flussi finanziari”**

I flussi finanziari sono classificati in base alla natura delle operazioni che li hanno generati nelle seguenti categorie:

1. flussi derivanti dalla **gestione reddituale**: comprendono generalmente i flussi che derivano dall'acquisizione, produzione e distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi e gli altri flussi non ricompresi nell'attività di investimento e di finanziamento;

2. flussi derivanti dall'**attività di investimento**: comprendono i flussi che derivano dall'acquisto e dalla vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate;

3. flussi derivanti dall'**attività di finanziamento**: comprendono i flussi che derivano dall'ottenimento o dalla restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito.

La somma algebrica dei flussi finanziari di ciascuna categoria sopraindicata rappresenta la *variazione netta* (incremento o decremento) *delle disponibilità liquide* avvenuta nel corso dell'esercizio o del periodo di riferimento considerato.

### **I metodi di redazione**

I metodi indicati dal nuovo principio contabile sono due: il primo, quello **indiretto**, mediante il quale si determina la variazione dei flussi finanziari originati dalla *gestione reddituale* rettificando il risultato di esercizio tramite i costi e ricavi senza esborso monetario, le movimentazioni del Ccn e le operazioni di investimento e finanziamento; il secondo, quello **diretto**, che ricostruisce i flussi della *gestione reddituale* tramite le riscossioni ed i pagamenti dell'attività operativa.

La differenza è solamente in questa prima parte riferita all'attività operativa, quindi nella *gestione reddituale*, mentre le metodologie di determinazione dei flussi delle attività di *investimento* e di *finanziamento* restano le stesse.

### **Determinazione del flusso della gestione reddituale nel metodo indiretto**

Il flusso della gestione reddituale nel metodo indiretto è esemplificato nello schema seguente che prende in considerazione le voci più importanti e diffuse.

➤ **(+/-) Risultato dell'esercizio**

(+) imposte sul reddito

(+) interessi passivi (-) interessi attivi

(-) dividendi incassati

(+) minusvalenze (-) plusvalenze derivanti dalla cessione di attività

**= Utile/perdita dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi, minusvalenze/plusvalenze derivanti da cessione**

In questo primo passaggio, togliendo ed aggiungendo gli interessi si sterilizza il reddito dall'influenza della gestione finanziaria, stessa ragione per le plusvalenze e le minusvalen-

ze che attengono alla gestione degli investimenti e per i dividendi che attengono alla politica loro propria.

➤ **(+/-) Rettifiche per costi senza esborso monetario**

- (+) accantonamenti ai fondi
- (+) ammortamento immobilizzazioni
- (+) svalutazioni per perdite di valore
- (+/-) altre rettifiche non monetarie

**= Flusso finanziario prima delle variazioni di CCN**

In questa seconda fase vengono tolti, o aggiunti, i costi e ricavi che non hanno avuto manifestazione monetaria.

➤ **(+/-) Variazioni del capitale circolante netto.**

- (+) diminuzione (-) aumento delle Rimanenze
- (+) diminuzione (-) aumento dei Crediti (clienti e altri)
- (+) aumento (-) diminuzione dei Debiti (fornitori e altri)
- (+) diminuzione (-) aumento Ratei e Risconti attivi
- (+) aumento (-) diminuzione Ratei e Risconti passivi

**= Flusso finanziario dopo le variazioni del Ccn**

Qui si inseriscono le movimentazioni del capitale circolante in quanto non ricomprese nella risorsa finanziaria *liquidità*. Tali movimentazioni rappresentano la politica di gestione dei clienti e dei fornitori e l'organizzazione del processo produttivo.

➤ **(+/-) Altre rettifiche,**

- (+) interessi incassati (-) interessi pagati
- (-) imposte sul reddito pagate
- (+) dividendi incassati
- (-) utilizzo dei fondi

**= Flusso derivante dalla gestione reddituale**

Il dato che ne scaturisce indica quanto la gestione reddituale ha generato o ha assorbito liquidità e attraverso la sua analisi, sia in sede di redazione di bilancio, sia in sede previsionale

le, permette di analizzare le dinamica finanziaria a posteriori o di dimensionare la struttura finanziaria in fase di budget.

Di seguito lo schema proposto dal principio contabile.

	200X+1	200X
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)</b>		
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>		
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(interessi attivi)		
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
<b>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>		
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni		
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Altre rettifiche per elementi non monetari		
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn</b>		
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze		
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti		
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori		
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi		
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi		
Altre variazioni del capitale circolante netto		
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn</b>		
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)		
(Imposte sul reddito pagate)		
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)		
<b>4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche</b>		
<b>Flusso finanziario della gestione reddituale (A)</b>		

**Determinazione del flusso della gestione reddituale nel *metodo diretto***

Il flusso della gestione reddituale nel metodo diretto è esemplificato nello schema seguente.

- (+) incassi da clienti
- (+) altri incassi derivanti dall'attività operativa
- (-) pagamenti a fornitori
- (-) pagamenti al personale
- (-) altri pagamenti
- (-) imposte sul reddito
- (-) interessi pagati
- (+) interessi incassati
- (+) dividendi incassati

**= Flusso derivante dalla gestione reddituale**

Il metodo esposto è preferito rispetto al metodo indiretto in quanto ricostruisce il flusso finanziario dalle effettive movimentazioni dei vari conti numerari. Tuttavia è di difficile implementazione in quanto le rilevazioni d'azienda sono finalizzate alla determinazione del reddito secondo principi di *competenza economica* e non finanziaria, quindi nella prassi l'utilizzo del metodo diretto è praticamente inesistente.

Di seguito lo schema proposto dal principio contabile.

	200X+1	200X
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo diretto)</b>		
Incassi da clienti		
Altri incassi		
(Pagamenti a fornitori per acquisti)		
(Pagamenti a fornitori per servizi)		
(Pagamenti al personale)		
(Altri pagamenti)		
(Imposte pagate sul reddito)		
Interessi incassati/(pagati)		
Dividendi incassati		
<b>Flusso finanziario dalla gestione reddituale (A)</b>		

Evidenziate le differenze che intercorrono fra i due metodi, quello diretto e quello indiretto, con riferimento alla determinazione dei flussi dell'area reddituale, si riporta nel prosieguo la descrizione delle altre due aree, comuni ad entrambi i metodi.

**Determinazione del flusso “investimenti”**

In questa area viene determinato l'assorbimento o la contribuzione dell'area riferita alle immobilizzazioni nel loro complesso, considerando con segno negativo il valore investimenti e con segno positivo i valori di realizzo derivanti dalle dismissioni.

Particolare attenzione è rivolta sia ai debiti/crediti che scaturiscono dalle movimentazioni che potrebbero essere ricompresi nel capitale circolante netto, sia alle plusvalenze/minusvalenze da ricomprensere in questa area. Va indicato in questa sede quanto effettivamente pagato o riscosso.

Analizzando il flusso degli investimenti si comprende come questa area abbia aumentato o diminuito la liquidità complessiva. Un aumento di cassa determinato dalla dismissione di un'immobilizzazione ha sicuramente una valenza diversa rispetto allo stesso risultato derivante da una razionalizzazione dei crediti e dei debiti ricompresi nella gestione operativa.

Di seguito lo schema proposto dal principio contabile.

<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento</b>		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>		
<b>Flusso finanziario dall'attività di investimento (B)</b>		

**Determinazione del flusso “finanziamenti”**

In questa area si riportano tutte le attività attinenti la struttura finanziaria dell’impresa, suddivise in *mezzi propri* e *capitale di terzi*. Nella prima grandezza ritroviamo, oltre all’emissione ed al rimborso di azioni o quote di capitale di rischio, anche la politica dei dividendi che determina la distribuzione degli utili o comunque delle riserve distribuibili, influenzando la liquidità totale.

Nella seconda grandezza troviamo la parte della struttura finanziaria relativa capitale di debito come obbligazioni ed istituti di credito (nella moltitudine delle tipologie di finanziamento possibili), rappresentata con specifico riguardo agli effetti sul periodo di riferimento, con la finalità quindi di indicare solo le movimentazioni della risorsa liquidità.

Un aumento di capitale (effettivamente versato ) o un nuovo mutuo rappresentano un “beneficio” per la liquidità; al contrario, la restituzione di debiti, il rimborso di quote o azioni e la distribuzione di utili provocano una diminuzione della liquidità.

Di seguito lo schema proposto dal principio contabile.

<b>C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento</b>		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
Rimborso finanziamenti		
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati		
<b>Flusso finanziario dall’attività di finanziamento (C)</b>		

**Determinazione del flusso totale.**

La mera unione dei tre flussi, come sopra determinati, indica la composizione della variazione della risorsa finanziaria *liquidità* nel corso del periodo di riferimento.

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)		
Disponibilità liquide al 1° gennaio 200X+1		
Disponibilità liquide al 31 dicembre 200X+1		

Lo schema di raccordo proposto dall'OIC 10 mette in contrapposizione la risorsa all'1/1 con quella al 31/12.

#### **4) Finalità, destinatari e profili operativi del rendiconto finanziario**

##### ***4.1) La finalità del rendiconto finanziario***

La finalità del *rendiconto finanziario* è quella di esprimere la capacità finanziaria di un'impresa, ovvero la capacità di generare flussi di cassa attraverso le singole attività gestionali. Si tratta di informazioni che difficilmente possono essere desunte dal bilancio civilistico e che, negli ultimi anni, anche e soprattutto a causa della crisi economica e delle difficoltà di accesso al credito, hanno assunto sempre maggiore importanza.

Sebbene lo studio della dinamica finanziaria di un'impresa offra informazioni che non coincidono con quelle fornite dal bilancio civilistico, è importante sottolineare che è da quest'ultimo che si parte e si estraggono le informazioni per una corretta redazione del rendiconto finanziario.

Il rendiconto finanziario fornisce informazioni utili per valutare la situazione finanziaria della società nell'esercizio o nel periodo di riferimento considerato e la sua evoluzione negli esercizi e/o nei periodi successivi. Per tali motivi viene spesso impiegato nelle analisi previsionali che consentono di proiettare, partendo dai bilanci disponibili, una serie di bilanci previsionali futuri.

L'analisi dei flussi si rileva particolarmente utile e importante ai fini di una programmazione futura più efficiente. Infatti, una corretta redazione del rendiconto finanziario permette di analizzare l'influenza del ciclo di sviluppo degli investimenti e dei ricavi sul flusso di cassa della gestione operativa, il finanziamento delle nuove attività e, soprattutto, l'eventuale risoluzione di situazioni di crisi.

#### **4.2) I destinatari del rendiconto finanziario**

I possibili destinatari del *rendiconto finanziario* sono soggetti che per varie ragioni hanno l'interesse o l'esigenza di conoscere il reale stato di salute di un'azienda, ovvero la capacità della stessa di generare liquidità e di autofinanziarsi.

Tali destinatari possono essere sia **soggetti interni** alla struttura aziendale (soci, imprenditore/titolare, uffici, direzione interna), sia **soggetti esterni** (istituti di credito, finanziatori, possibili investitori, soggetti terzi).

##### **4.2.1) Soggetti interni**

L'imprenditore o gli altri soggetti possono conoscere attraverso il rendiconto finanziario, qual è l'area interna della gestione aziendale che in un determinato periodo ha assorbito maggiori liquidità o al contrario, ha generato risorse. In questo modo è possibile fare un'analisi più attenta su ciò che è "stato" per intervenire dove necessario e, soprattutto, è possibile fare una pianificazione futura (budget di cassa).

Molto spesso, specialmente in questi ultimi anni, le aziende si trovano ad affrontare crisi di liquidità aziendale nonostante magari un buon fatturato, e non sono in grado di capire e comprendere le ragioni di tale crisi. L'unico strumento per capire e cercare di tenere sotto controllo la liquidità aziendale è il *rendiconto finanziario*.

A livello pratico, il rendiconto finanziario fornisce all'imprenditore informazioni del tipo:

- quanta cassa ha generato il business;
- quanti "soldi" rimangono a fine anno;
- quali sono le aree che hanno generato risorse e quali quelle che ne hanno assorbite;
- quali sono i possibili effetti negli esercizi futuri;
- quante sono le disponibilità liquide prodotte/assorbite dalla gestione aziendale;
- quali sono le relative modalità di impiego/copertura.

##### **4.2.2) Soggetti esterni**

Tra i soggetti esterni possiamo individuare sicuramente sia chi è chiamato a finanziare l'impresa, sia i potenziali investitori.

*Finanziatori* – La principale “preoccupazione” dei finanziatori è capire se le risorse prestate all’azienda saranno rimborsati. Quindi, ciò che interessa loro sapere è se l’azienda è in grado di generare risorse finanziarie e se queste sono sufficienti a coprire le rate del mutuo/finanziamento. A questi soggetti di sicuro non interessa se l’azienda chiude in utile il bilancio civilistico, ma interessa soprattutto la sua capacità di rimborso.

L’esigenza del finanziatore è quindi che accanto all’**equilibrio economico** ci sia anche l’**equilibrio finanziario**.

Le risposte che il rendiconto finanziario può fornire ad un finanziatore, sono:

- la società è/non è in grado di affrontare gli impegni finanziari a breve termine;
- la società è/non è in grado di autofinanziarsi.

*Investitori* – Il potenziale investitore di un’azienda baserà le sue scelte d’intervento, piuttosto che sui risultati d’esercizio, sull’analisi dei flussi finanziari e sulla capacità dell’impresa oggetto d’interesse di generare liquidità attraverso la sua gestione operativa.

L’investitore, prima di diventare socio di una società, vuole sapere come chiuderanno gli esercizi futuri e, soprattutto, se potrà ottenere una soddisfacente distribuzione di utili.

Quest’ultima informazione può essere dedotta solamente dal rendiconto finanziario. Infatti, come noto, un’azienda può anche generare importanti utili, ma questo non significa che sia nelle condizioni finanziarie necessarie per di poterli distribuire ai propri soci.

### ***4.3) Rendiconto finanziario e continuità aziendale: uno strumento per il collegio sindacale***

In questo paragrafo conclusivo si vogliono offrire degli spunti di riflessione in merito al possibile utilizzo del *rendiconto finanziario* da parte del collegio sindacale, ai fini della verifica della *continuità aziendale*.

Nel contesto economico attuale, caratterizzato da una crisi economica e finanziaria di lungo periodo che ha radicalmente modificato il perimetro e lo scenario dei mercati dove operano le aziende, e con esso gli assunti su cui si fondavano i relativi successi, il tema della continuità aziendale “*going concern*” e della verifica della sua esistenza richiede sempre più attenzione da parte degli amministratori e degli organi preposti al controllo, quali sindaci e revisori, rispettivamente nelle funzioni di controllo di legalità e di controllo contabile.

La continuità aziendale, cioè la capacità dell'azienda di perdurare nel tempo attraverso la produzione di risultati positivi correlati da idonei flussi finanziari, è prevista nelle disposizioni del codice civile all'art. 2423 bis primo comma, secondo cui *“la valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività”*.

Il presupposto della continuità aziendale è dunque un postulato che, al pari degli altri (competenza, prudenza, prevalenza della sostanza sulla forma, eccetera), permette l'esatta qualificazione della “regolarità” dell'informativa di bilancio.

Il presupposto della continuità è altresì richiamato sia dai principi contabili nazionali OIC, sia dai principi internazionali IAS/IFRS: in particolare lo IAS 1 qualifica la continuità come *“la capacità dell'entità di continuare ad operare come un'entità in funzionamento”*.

Il tema della continuità ha quindi una valenza centrale sia per l'organo amministrativo sia per l'organo di revisione e controllo.

Gli *amministratori*, secondo i principi generali di redazione e gli ordinari criteri di valutazione, redigono il bilancio sulla base della prospettiva di continuazione dell'attività: l'assenza di una tale prospettiva impone agli amministratori la necessità di modificare i principi di redazione del bilancio d'esercizio iscrivendo e valutando le poste di bilancio secondo un criterio di liquidazione non più ancorato agli ordinari criteri.

Il *collegio sindacale*, a maggior ragione se investito dell'incarico di revisione, deve monitorare la sussistenza dei requisiti della continuità aziendale e le azioni e i presidi adottati dall'organo amministrativo per verificarla ed assicurarla.

Si dovrà quindi valutare il rispetto del presupposto della continuità sia nella preparazione del bilancio, sia durante il processo di verifica e revisione (l'omissione dei controlli volti ad impedire la prosecuzione dell'attività in mancanza dei requisiti per il *continuum* della stessa, implica una precisa e sanzionabile responsabilità del Collegio Sindacale cui fa riferimento la sentenza della Cassazione n. 13081/2013).

Il principio contabile OIC 5, in linea con il principio IAS 1, e il principio di revisione n. 570 forniscono gli indicatori e i segnali del possibile venir meno del “going concern”, ovvero della capacità dell'azienda *“di continuare a funzionare per i dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio”*.

Il principio OIC 5, richiamandosi integralmente al principio di revisione n. 570, esemplifica i principali elementi idonei a segnalare uno stato di crisi o di insolvenza, richiamando tutti quegli indicatori atti a prevedere e misurare i flussi finanziari dell'azienda e la sua capacità prospettica di far fronte alle proprie obbligazioni:

- bilanci storici e prospettici che mostrano cash flow negativi;
- incapacità di saldare i debiti alla scadenza;
- perdita di dirigenti e personale chiave;
- dimissione di amministratori e sindaci;
- difficoltà per approvvigionarsi delle materie prime e di consumo;
- contenziosi legali e fiscali di rilievo;
- capitale inferiore al minimo legale;
- indici economico-finanziari convenzionali (EBIT, ROE, ROI, ROS, PFN, eccetera).

In pratica, la tipologia di controlli a cui sono chiamati i sindaci e/o i revisori per la verifica e il monitoraggio della continuità aziendale, si basa principalmente sull'*analisi dei flussi finanziari* e in questo particolare contesto, assume rilievo ed importanza la redazione e l'analisi del *rendiconto finanziario*, utile strumento di lettura delle performance aziendali in tema di accrescimento o assorbimento di risorse finanziarie.

Il principio contabile OIC 10, sulla falsa riga di quanto avviene nei principi contabili internazionali (IAS 7), è specificamente dedicato al rendiconto finanziario e, oltre a dare un autonomo spazio al documento, ha innovato e rafforzato la rilevanza a regime del monitoraggio della componente finanziaria.

Il nuovo principio nazionale, come illustrato in precedenza, ha introdotto delle importanti novità modificando completamente la risorsa finanziaria presa a riferimento per la redazione del rendiconto finanziario, ora rappresentata dalle *disponibilità liquide* e non più dal *capitale circolante netto*, misura obsoleta e non prevista dai principi contabili internazionali.

Sono state altresì riformulate le definizioni di gestione reddituale, attività di investimento e attività di finanziamento, è stato inserito il divieto di compensazione dei flussi finanziari ed è stata introdotta nella presentazione del flusso dell'attività di investimento la distinzione tra flussi derivanti dal capitale proprio e flussi derivanti dal capitale di debito.

Le informazioni ricavabili dal rendiconto finanziario migliorano altresì la comparabilità dei dati finanziari della stessa società in periodi differenti.

Il rendiconto finanziario non è un documento richiesto obbligatoriamente dal legislatore, infatti, il codice civile non ne prevede espressamente la redazione come schema di bilancio obbligatorio.

Tuttavia, il principio OIC 10 “destina” il principio a tutte le società di capitali che applicano le disposizioni codicistiche come completamento dell’informativa societaria per la predisposizione di una rappresentazione veritiera e corretta (art. 2423 c.c.) in riferimento all’aspetto finanziario aziendale.

Le informazioni ricavabili dal rendiconto finanziario risultano utili ed essenziali per valutare la situazione finanziaria della società nell’esercizio di riferimento e migliorano altresì la comparabilità dei dati finanziari della stessa società in periodi differenti offrendo, agli organi di controllo quali collegio sindacale e/o revisori, uno strumento insostituibile per il monitoraggio, la verifica e l’espressione di un “giudizio” sulla continuità aziendale e sul bilancio d’esercizio.

\* \* \*

Il presente documento è stato elaborato dalla *Commissione Finanza* dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo. I vari capitoli, nello specifico, sono da attribuire a:

- Cap. 1) *Il rendiconto finanziario: introduzione e cenni storici* - Marigliani Mauro
- Cap. 2) *Le fonti del rendiconto finanziario* - Marigliani Mauro
- Cap. 3) *Il nuovo principio contabile OIC 10 sul rendiconto finanziario (par. da 3.1 a 3.8)* - Perello Giovanni Maria
- Cap. 3) *Il nuovo principio contabile OIC 10 sul rendiconto finanziario (par. 3.9)* - Sartucci Gabriele
- Cap. 3) *Il nuovo principio contabile OIC 10 sul rendiconto finanziario (par. 3.10)* - Meschini Massimiliano
- Cap. 4) *Finalità, destinatari e profili operativi del rendiconto finanziario (par. da 4.1 a 4.2)* - Gabellini Andrea
- Cap. 4) *Finalità, destinatari e profili operativi del rendiconto finanziario (par. 4.3)* - Palombo Gianluca